

Civile Ord. Sez. L Num. 25988 Anno 2020

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

Data pubblicazione: 16/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 6-2020 proposto da:

MOTIOUR RAHMAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato
UBALDO LOPARDI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI MILANO;

- intimati -

2020

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositata il 01/10/2019 R.G.N. 56206/2019.

1413

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/7/2020 dal Consigliere Dott. PATTI
ADRIANO PIERGIOVANNI.

RG 6/2020

RILEVATO CHE

1. con decreto 1 ottobre 2019 (notificato l'8 ottobre 2019), il Giudice di Pace di Milano convalidava il provvedimento (di consegna del passaporto con obbligo di presentazione settimanale alla locale Questura, nell'impossibilità di trattenerlo presso il Centro di Identificazione ed Espulsione più vicino) del Questore della stessa città, in esecuzione dell'ordine di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Milano nei confronti di Motiour Rahman, cittadino del Bangladesh, avendo verificato la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 14, comma *1bis* d.lg. 286/1998;
2. avverso di esso lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con due motivi; il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano intimati non svolgevano difese;

CONSIDERATO CHE

1. il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti del Ministero dell'Interno, cui il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto legittimato in via esclusiva nell'opposizione al decreto di convalida del provvedimento questorile di espulsione con accompagnamento alla frontiera (Cass. 30 dicembre 2013, n. 28749), e così pure con applicazione delle misure alternative al trattenimento (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27692);
2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 14, comma *1bis* d.lg. 286/1998, per la lesione, non essendogli stato notificato il provvedimento del questore (pertanto invalido), del proprio diritto di difesa, in quanto nell'impossibilità di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida, davanti al quale egli neppure era comparso ed avendo anzi conosciuto il provvedimento questorile soltanto al momento della notificazione (8 ottobre 2019) della sua convalida giudiziale (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 14, comma *1bis* d.lg. 286/1998, per nullità del decreto di convalida impugnato, pure lesivo del diritto di difesa dello straniero, sotto il profilo dell'aver il Giudicante erroneamente dato atto della notificazione

RG 6/2020

in data 30 settembre 2019 del provvedimento del questore, in realtà non avvenuta prima del decreto di convalida, posto che la data 30 settembre 2019 individua la notificazione del provvedimento del prefetto (secondo motivo);

3. essi, congiuntamente esaminabili per evidenti ragioni di stretta connessione, sono fondati;

4. lo straniero ha il diritto di essere tempestivamente informato dell'udienza di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, prevista dall'art. 14 comma *1bis*, lett. c) del citato d.lg. 286/1998, mentre nel caso di specie né il predetto, né il suo difensore hanno avuto modo di comparire in sede di giudizio di convalida o di apprestare la minima attività difensiva, senza che il Giudice di Pace abbia dato atto di nulla, neppure risultando la notificazione del decreto questorile convalidato, che è anzi stata negata dal ricorrente;

4.1. egli non è stato così in grado di esercitare il contraddittorio, a tutela del proprio diritto di difesa, neppure nella forma cartolare ritenuta modalità a ciò idonea, nella ravvisata infondatezza della questione di legittimità costituzionale (sollevata da Cass. 7 settembre 2018, n. 21930), per contrasto con gli artt. 13 e 24, secondo comma Cost., dell'art. 14, comma *1bis* d.lg. cit., nella parte in cui non preveda che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, in questione, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d'ufficio (Corte cost. 20 dicembre 2019, n. 280);

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e la decisione nel merito, nel senso della nullità del decreto del Questore, per violazione del diritto di difesa; con liquidazione delle sole spese del giudizio di legittimità (in assenza di attività difensiva precedente) secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore del ricorrente, secondo la sua richiesta;

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 6/2020

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto del Giudice di Pace e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del decreto del Questore e condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore dello straniero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; con distrazione.



Così deciso nella Adunanza camerale del 24 luglio 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia
Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
(dott. Lucia Tria)

